

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E GESDIMONT , PER  
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA ED APPLICATA E DI DIFFUSIONE DELLA  
CONOSCENZA INERENTE IL TERRITORIO MONTANO LOMBARDO  
(ai sensi del art. 4 c. 27 della l.r. 22/2016)**

Tra

**(1) REGIONE LOMBARDIA**, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona del Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio Regionale, alle politiche per la montagna, alla Macroregione Alpina (EUSALP), ai quattro motori per l'Europa e alla Programmazione Negoziata con delega del Presidente pro tempore Roberto Maroni decreto nr. 3793 del 07/05/2013;

**(2) Università degli Studi di Milano**, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n.80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il "Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna – GeSDiMont", con sede in Edolo (BS), Via Alessandro Morino n. 8

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la l.r. 22 del 08/08/2016 che prevede all'Art. 4 comma 27 quanto segue: "E' autorizzato al "Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna" (GESDIMONT) del polo di Edolo dell'Università degli Studi di Milano, per il finanziamento delle attività di ricerca scientifica ed applicata e di diffusione della conoscenza inerente il territorio montano lombardo, un contributo straordinario pari ad € 200.000,00";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con D.C.R. n. 78 del 9 luglio 2013, con i relativi aggiornamenti;

DATO ATTO che:

- in data 23 ottobre 2015 le parti hanno sottoscritto una convenzione-quadro per attività di collaborazione scientifica di durata quinquennale;
- Gesdimont, attraverso l'attivazione di percorsi didattici finalizzati alla preparazione di esperti con competenze sulle specificità montane e una cospicua e mirata attività di ricerca, intende promuovere la conservazione e lo sviluppo durevole del territorio montano, mediante la prevenzione del dissesto idrogeologico, la cura della risorsa idrica, il mantenimento della

diversità biologica e socio culturale, la produzione di tipicità e qualità, e la salvaguardia di paesaggi attraenti per lo sviluppo del turismo sostenibile.

VALUTATO che tali obiettivi sono comuni a quanto perseguito da Regione Lombardia per il sostegno e lo sviluppo del territorio montano;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione,

si conviene e si stipula quanto segue

### **Art. 1. (OGGETTO)**

Il presente accordo ha ad oggetto la valorizzazione delle Montagne Lombarde attraverso attività di ricerca scientifica ed applicata e di diffusione della conoscenza in relazione ai nuovi scenari regionali, nazionali ed europei.

### **Art. 2. (OBIETTIVI)**

1. Il presente accordo si propone di :

- Garantire il supporto tecnico-scientifico e le attività di raccordo territoriale e di networking necessarie al fine di favorire la promozione di attività di ricerca, di formazione, di sperimentazione e studio per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano in coerenza con i processi europei e nazionali in corso (i.e. EUSALP, SNAI);
- Programmare e promuovere attività di ricerca, studio, sperimentazione e formazione, anche su programmi e fondi europei, da svolgere in stretta sinergia con l'Ente Regionale;
- Potenziare le attività di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito di settori strategici per lo sviluppo economico delle aree montane lombarde in linea con le politiche regionali e la programmazione europea;
- Promuovere il trasferimento tecnologico e favorire lo sviluppo imprenditoriale, in particolar modo delle imprese giovanili, nei territori montani, attraverso: - il potenziamento e la promozione dell'avvio di attività di informazione e qualificazione del capitale umano nei settori strategici per lo sviluppo economico dei territori montani e l'individuazione e la promozione di *best-practice* e di attività di assistenza;

- Promuovere un'adeguata informazione e divulgazione della conoscenza sui temi della montagna, su programmi e misure di finanziamento delle attività e, a supporto dell'applicazione delle politiche regionali per lo sviluppo delle aree montane, diffondere attraverso i propri strumenti di comunicazione (*network* nazionale ed internazionale dell'università della montagna che conta più di 13.000 contatti attivi e che viene animato attraverso l'invio di comunicati stampa, newsletter, attività in streaming e il portale) la normativa, i bandi regionali, nazionali e comunitari, con particolare attenzione a quelli riguardanti le imprese innovative e l'imprenditoria giovanile, anche nel settore agricolo e rurale;
- Programmare ed attivare dei percorsi di rafforzamento (*capacity building*) degli enti di governo del territorio relativamente alla qualificazione, aggiornamento e perfezionamento del capitale umano, ai processi di formulazione delle strategie e alla struttura organizzativa e gestionale degli enti medesimi. Tali percorsi potranno essere intrapresi anche attraverso l'uso di strumenti e modalità di erogazione a distanza e la capitalizzazione delle esperienze didattiche fin qui effettuate come quelle riguardanti il *project management* per le aree montane;

2. Le predette linee di intervento sono declinate negli interventi e nelle azioni di cui all'articolo 3.

### **Art. 3. (DECLINAZIONE IN AZIONI DEGLI OBIETTIVI)**

La declinazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente accordo, si articola nelle azioni dettagliate nel progetto attuativo allegato A parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Di seguito si riportano le categorie:

1. Attività di ricerca, indagine e studio
2. Attività di supporto allo sviluppo territoriale delle montagne lombarde
3. Attività di diffusione della conoscenza, training e divulgazione

### **Art. 4. (IMPEGNI COMUNI AI SOTTOSCRITTORI)**

1. Oltre a quanto specificamente previsto nel presente accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la realizzazione degli interventi previsti e, in generale, il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dello stesso, anche rimuovendo ogni impedimento e/o ogni ostacolo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa;
- promuovere i contenuti del presente accordo;

- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- dare agli Enti Locali interessati corretta informativa dei contenuti del presente accordo e dei relativi stati di avanzamento.

2. Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad ottenere l'assenso degli Enti Locali coinvolti nelle singole azioni di cui all'art. 3 del presente accordo.

### **Art. 5. (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)**

1. La Regione Lombardia mette a disposizione il personale della competente Struttura Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane per il coordinamento, la co-progettazione, lo sviluppo e la verifica finale delle attività previste;

2. La Regione Lombardia rimborsa le spese sostenute per la realizzazione di quanto previsto agli art. 2 e 3 con il contributo previsto dal comma 27 dell'Art. 4 della LR 22 del 08/08/2016: *"E' autorizzato al "Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna" (GESDIMONT) del polo di Edolo dell'Università degli Studi di Milano, per il finanziamento delle attività di ricerca scientifica ed applicata e di diffusione della conoscenza inerente il territorio montano lombardo, un contributo straordinario pari ad € 200.000,00, cui si fa fronte per € 40.000,00 sull'anno 2016, per € 120.000,00 sull'anno 2017 e per € 40.000 sull'anno 2018 con le risorse allocate alla missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 04 "Istruzione universitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018"*.

### **Art. 6. (IMPEGNI DI GESDIMONT)**

Gesdimont si impegna a realizzare le attività condivise nei tempi e nei modi descritti nell'allegato progetto attuativo, impiegando a tal fine il personale di ruolo necessario e impegnando le risorse previste al comma 27 dell'Art. 4 della LR 22 del 08/08/2016 come segue:

| Argomento   | Anno 2016          | Anno 2017           | Anno 2018          |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| Attività di ricerca, indagine e studio                                  | € 30.000           | € 80.500            | € 30.000           |
| Attività di supporto allo sviluppo territoriale delle montagne lombarde | € 5.000            | € 35.500            | € 5.000            |
| Attività di diffusione della conoscenza, <i>training</i> e divulgazione | € 5.000            | € 4.000             | € 5.000            |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 40.000,00</b> | <b>€ 120.000,00</b> | <b>€ 40.000,00</b> |

| Voci di costo  | Attività di ricerca, indagine e studio | Attività di supporto allo sviluppo territoriale delle montagne lombarde | Attività di diffusione della conoscenza, training e divulgazione | TOTALE  |
|--|--|---|--|---------|
| Personale non di ruolo, Assegnisti, borsisti, collaboratori/ | 130.000                                | 30.000  | -  | 160.000 |
| Servizi professionali e specialistici                        | 2.000                                  | 5.000   | 8.000  | 15.000  |
| Missioni   | 1.500                                  | 1.500   | 2.000  | 5.000   |
| Altri servizi e spese  | 7.000                                  | 9.000   | 4.000  | 20.000  |
| Totale   | 140.500                                | 45.500  | 14.000   | 200.000 |

**Art. 7.  
(RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)**

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è svolta da parte di Regione Lombardia dal Dott. Alessandro Nardo dirigente della Struttura Programmazione e progetti integrati per lo sviluppo delle aree montane e dalla Dott.sa Anna Giorgi per Gesdimont.

**Art. 8  
(PATTO DI RISERVATEZZA)**

Le parti s'impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente accordo attuativo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo attuativo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

**Art. 9  
(MODIFICHE DELL'ACCORDO)**

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

**Art. 10  
(DISPOSIZIONI DI RINVIO)**

Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo, valgono le disposizioni della convenzione-quadro sottoscritta dalle Parti in data 23 ottobre 2015, di cui in premessa.

**Art. 11**  
**(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

Regione Lombardia e Gesdimont si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 12**  
**(EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)**

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2018.

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90*

**REGIONE LOMBARDIA**

Il Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio Regionale, alle politiche per la montagna, alla Macroregione Alpina (EUSALP), ai quattro motori per l'Europa e alla Programmazione Negoziata

Ugo Parolo

.....

**UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI MILANO**

Il Rettore

Gianluca Vago

.....